

COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 dd. 24.06.1999

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 dd. 30.10.2012

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 dd. 24.10.2016

Integrato e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 dd. 28.02.2017

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 dd. 29.11.2018

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 dd. 14.06.2022

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità - Interpretazione

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge regionale, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni stesse. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
4. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 2 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede, purchè nell'ambito del territorio comunale; di tale, eventuale circostanza vengono informati i consiglieri comunali e la popolazione, mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblicamente accessibili.
4. La sede dell'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 3 Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge o statuto.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco. Ove anche questi sia assente od impedito, la Presidenza viene assunta dall'Assessore anziano o, in mancanza di Assessori, dal Consigliere anziano.
3. L'anzianità di cui al comma 2 è riferita all'età.

Art. 4 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e provvede affinché i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
3. Al Presidente sono attribuiti poteri necessari per garantire l'esercizio delle funzioni assegnategli.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 Costituzione

1. I Consiglieri, eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso di una lista rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi consiliari devono comunicare, entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto e per iscritto, al Sindaco, il nome del Capo gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco eventuali variazioni.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo:
 - per il Gruppo di maggioranza, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di suffragi, escluso il Sindaco;
 - per i Gruppi di minoranza politica, il Consigliere candidato Sindaco delle liste di minoranza stesse.
6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi potranno costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

Capo IV COMMISSIONI SPECIALI

Art. 6 Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti gli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta, il termine per concludere la medesima e riferire al Consiglio comunale. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
3. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo fatti, comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, per le quali è mantenuto il segreto d'ufficio.
4. Il Consiglio comunale, presa cognizione della relazione della Commissione, adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti o rappresenta alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.
5. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Capo V
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 7
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente designa a turno due Consiglieri, uno dei quali rappresentante delle minoranze politiche, incaricati delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dagli scrutatori e dichiarate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Parte II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
DIRITTI

Art. 8
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

Art. 9
Interrogazioni - Forma e contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, alla Giunta comunale od a singoli Assessori, per conoscere se un determinato fatto sia vero, se una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco, la Giunta comunale o singoli Assessori abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione, se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed, in generale, per sollecitare informazioni o chiarimenti sull'attività amministrativa del Comune.
2. L'interrogazione viene consegnata, nelle ore d'ufficio, all'Ufficio di segreteria il quale ne rilascia ricevuta, restituendo copia dell'interrogazione corredata dal timbro protocollo.
3. L'interrogazione, se depositata nei 20 giorni antecedenti, è iscritta all'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione della medesima.
4. All'inizio della seduta consiliare il presidente dà lettura o fa dare lettura ai proponenti delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura dell'interrogazione il proponente può fornire, in un tempo massimo di dieci minuti, delucidazioni in ordine alla medesima, dopodiché il Sindaco o l'Assessore competente rispondono all'interrogazione.
5. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta soltanto quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento.
6. L'interrogante, avuta la risposta, può intervenire per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto, anche indicandone i motivi, per un tempo massimo di cinque minuti.
7. L'interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della interrogazione, tutti i proponenti siano assenti.
8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

9. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione; dell'interrogazione e della relativa risposta verrà poi data integrale lettura al Consiglio con le modalità di cui al precedente 3° comma.
10. Su proposta del Presidente, o dei Consiglieri proponenti e se nessun consigliere vi faccia opposizione, le interrogazioni relative a fatti ed argomenti analoghi o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

Art. 10

Interpellanze - Forma e contenuto

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, alla Giunta comunale od a singoli Assessori, per conoscere i motivi della loro condotta.
2. L'interpellanza viene consegnata, nelle ore d'ufficio, all'Ufficio di segreteria il quale ne rilascia ricevuta, restituendo copia dell'interrogazione corredata dal timbro protocollo.
3. L'interpellanza, se depositata nei 20 giorni antecedenti, è iscritta all'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione della medesima.
4. All'inizio della seduta consiliare il presidente dà lettura o fa dare lettura ai proponenti delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura dell'interpellanza il proponente può fornire, in un tempo massimo di dieci minuti, delucidazioni in ordine alla medesima, dopodiché il Sindaco o l'Assessore competente rispondono all'interpellanza.
5. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta soltanto quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento.
6. L'interpellante, avuta la risposta, può intervenire per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto, anche indicandone i motivi, per un tempo massimo di cinque minuti.
7. L'interpellanza si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della medesima, tutti i proponenti siano assenti.
8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
9. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione; dell'interpellanza e della relativa risposta verrà poi data integrale lettura al Consiglio con le modalità di cui al precedente 3° comma.
10. Su proposta del Presidente, o dei Consiglieri proponenti e se nessun consigliere vi faccia opposizione, le interpellanze relative a fatti ed argomenti analoghi o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

Art. 11

Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo

1. Il tempo complessivamente riservato, in ogni seduta consiliare, alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà essere superiore a 90 minuti. Trascorso tale termine il Presidente rinverrà alla successiva seduta le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da trattare.

Art. 12

Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione su di un argomento di interesse dell'Amministrazione comunale, anche allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa, ancorchè l'argomento medesimo abbia già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza.
2. La mozione viene consegnata, nelle ore d'ufficio, all'Ufficio di segreteria il quale ne rilascia ricevuta, restituendone copia corredata dal timbro protocollo.

3. Le mozioni, se depositate nei 20 giorni antecedenti, sono iscritte all'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione e discusse dopo la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
4. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti analoghi o strettamente connessi, su proposta del Presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
5. Le mozioni hanno precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono ad uno stesso oggetto. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente della stessa ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate ai sensi del comma precedente.
6. Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
7. Nei casi di urgenza la mozione potrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta in corso, qualora, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il Consiglio comunale ne riconosca l'effettiva urgenza ed indifferibilità.

Art. 13

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 15 giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. La seduta deve essere fissata entro un termine non superiore a 10 giorni dalla relativa convocazione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.
3. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno successivo in cui perviene la richiesta di convocazione, quale risulta dal timbro a protocollo.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

Art. 14

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso agli atti nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento comunale.

art. 15

Gettoni di presenza dei consiglieri comunali e dei componenti di commissione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati con regolamento della Giunta Regionale, un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio.
2. Il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio comunale è riconosciuto nel solo caso in cui il Consigliere risulti presente all'intera seduta, come risultante nel verbale.
3. Il gettone di presenza non spetta in caso di seduta andata deserta.
4. Il gettone di presenza spetta in un'unica misura anche nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.
5. Fermi restando eventuali limiti di importo stabiliti dalla legge, ai componenti delle commissioni consiliari e a quelle previste per legge o regolamento spetta in gettone di presenza in misura pari al 50% di quello spettante per i Consiglieri comunali.
6. L'attribuzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni spetta nelle circostanze stabilite per i Consiglieri ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
7. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, quando la partecipazione alle commissioni comunali costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale

spetta un gettone pari a 40,00 euro salvo diversa specifica determinazione prevista da norme di legge, di regolamento o nel provvedimento di nomina in ragione della complessità dell'incarico e/o della professionalità del componente incaricato.

8. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, i gettoni di presenza dovuti per le sedute di Consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due. Ferma restando una diversa disciplina provinciale sul divieto di cumulo, i gettoni di presenza sono inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Capo II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16 Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, salvo giustificato impedimento.
2. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede formalmente adeguate giustificazioni.
3. Qualora nei successivi dieci giorni manchi la risposta, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
4. Il Consigliere che si assenta temporaneamente o definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché venga effettuata annotazione a verbale.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

art. 17 Avviso di convocazione

Vedi art. 15 del vigente Statuto comunale

1. L'avviso di convocazione in seduta ordinaria del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, è inviato almeno cinque giorni prima della seduta, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria comunale. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico che dovrà essere comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria comunale.
2. In caso di impossibilità da parte del singolo Consigliere di ricevere l'avviso di convocazione all'indirizzo di posta elettronica, e sulla base di specifica domanda dello stesso, l'avviso sarà inviato al domicilio del Consigliere a mezzo di posta prioritaria.
3. Nel caso di spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di sistemi elettronici, si considera osservato l'obbligo di consegna dello stesso e rispettati i termini di convocazione, sulla base delle risultanze della spedizione comprovate dalle riproduzioni dei riferimenti a giorno e ora, come riportati automaticamente sui relativi supporti informatici e rapporti d'invio.
4. Di eventuali integrazioni o modifiche urgenti all'O.d.G. già consegnato, deve esserne data formale notizia ai Consiglieri almeno nelle 24 ore precedenti la riunione.
5. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso deve essere recapitato entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.

6. L'eventuale, ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere prende parte all'adunanza alla quale era stato tardivamente invitato.
7. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco convoca l'Organo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'O.d.G. le questioni proposte.
8. La seduta deve aver luogo entro i 10 giorni successivi l'avviso di convocazione.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

art.18 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni di calendario precedenti la seduta.
2. In caso di convocazione d'urgenza o di argomenti aggiunti all'O.d.G. i relativi atti saranno depositati a partire dalle ventiquattro ore precedenti la seduta stessa.
3. I Consiglieri possono consultare gli atti nel corso dell'intero orario di servizio degli Uffici. Copia degli stessi potrà essere trasmessa a domicilio, anche in parte, unitamente all'avviso di convocazione.

art.19 Adunanze

1. Il Consiglio è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso di una seconda convocazione, con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente l'intervento di n. 7 Consiglieri, ferme restando maggioranze diverse richieste per particolari deliberazioni.
3. Nello stesso avviso di convocazione ordinaria può essere prevista anche la data e l'ora della seduta di seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.
4. E' seduta di seconda convocazione quella fissata in orario o giornata diversi da quella della prima convocazione, limitatamente alla trattazione degli argomenti già iscritti all'o.d.g. della seduta dichiarata in tutto, od in parte deserta.
5. Qualora nella seduta di seconda convocazione vengano apportate, anche in via d'urgenza, modifiche all'O.d.G. di prima convocazione, si osservano i requisiti previsti al precedente comma 1.
6. Nel caso di rinvio ad altra, successiva seduta di tutti o di parte degli argomenti iscritti all'o.d.g. il numero di Consiglieri richiesto per la validità della seduta stessa è quello di cui al primo comma del presente articolo.

Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 20 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 21
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengano trattati argomenti che comportino giudizi sulle qualità ed attitudini delle persone.
2. Gli argomenti iscritti all'o.d.g., da esaminare in seduta segreta, possono essere individuati nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri ed a maggioranza di voti dei presenti, può deliberare la trattazione, in seduta segreta, di uno o più argomenti iscritti all'od.g.
4. Quando, in seduta pubblica, nel corso della discussione intervengano valutazioni sulle qualità o attitudini delle persone, il Presidente invita i Consiglieri ad interrompere la discussione, fatta salva la continuazione della medesima in seduta segreta, con le modalità di cui al comma precedente. In tal caso, il Sindaco, prima della ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
5. Con le stesse modalità previste al comma 3 può essere proposta la trattazione, in seduta pubblica, di un argomento la cui discussione era prevista in seduta segreta.

Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 22
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione relativa agli argomenti iscritti all'od.g. o comunque trattati, i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
2. Tale diritto è esercitato con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali e deve essere contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere non rispetta o turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Qualora tale decisione venga contestata la stessa viene sottoposta, senza ulteriore discussione, al parere del Consiglio che si esprime con votazione in forma palese.
5. I Consiglieri che non rispettino l'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula previsto dalla vigente legislazione in materia, possono essere espulsi dal Presidente.
6. L'uso di apparecchiature idonee alla registrazione audio e video da parte dei Consiglieri non è ammesso nelle sedute sia pubbliche, sia in quelle dichiarate segrete.

Art. 23
Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
2. Al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli toglie la parola.
4. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per rimandarne la continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 24

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Servizio di vigilanza urbana e/o delle Forze dell'Ordine.
4. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, venga arrecato turbamento ai lavori, il Presidente, dopo diffida verbale, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la seduta fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dei lavori disordini proseguono, il Presidente, sentito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta.
6. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 25

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può ammettere nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti lasciano la parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 26

Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze - Mozioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
3. L'esame delle stesse viene effettuato rispettivamente nell'ordine cronologico di presentazione.

Art.27

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio vi si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei membri presenti, senza discussione.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta purché l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno venga deliberato a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri presenti, con apposita votazione.

3. Il Presidente, nel corso della seduta, può effettuare comunicazioni anche estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando queste riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza, dei quali egli abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 28

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte dell'eventuale Relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Qualora nessun Consigliere richieda di intervenire, la proposta viene messa direttamente a votazione.
2. Nella trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può prendere la parola per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore, per non più di cinque.
3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono prendere la parola al termine di ciascun intervento, per non più di dieci minuti.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, al termine della eventuale replica sua, del relatore e delle contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Art.29

Questione pregiudiziale e questione sospensiva.

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere approvate con la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli argomenti la cui iscrizione all'o.d.g. è stata richiesta con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

art.30

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio esercitando le funzioni ad esso attribuite dalla Legge.
2. Può prendere la parola se richiesto dal Presidente o dai Consiglieri.
3. Può chiedere al Presidente la parola per fornire chiarimenti ritenuti utili per l'esame dell'argomento in discussione.

art.31

Verbale della seduta

1. Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto manualmente, a cura del Segretario comunale, anche coadiuvato da personale dell'ufficio di segreteria, apposito verbale nel quale sarà documentata la volontà espressa dal Consiglio stesso sugli argomenti oggetto di discussione, volontà che sarà poi

- formalizzata nei singoli atti deliberativi.
2. Nel verbale della seduta sarà indicato:
 - il numero dei Consiglieri presenti;
 - i nomi dei Consiglieri assenti;
 - l'oggetto della discussione, nella formulazione iscritta all'ordine del giorno nonché, a giudizio del Segretario verbalizzante stesso, i punti salienti della discussione;
 - eventuali dichiarazioni per le quali sia stata espressamente richiesta la trascrizione a verbale purché le stesse vengano contestualmente dettate al Segretario o ne venga fornito il testo;
 - dichiarazioni di voto;
 - il risultato della votazione, con l'indicazione del numero dei voti favorevoli, il numero ed il nominativo dei Consiglieri contrari e/o astenuti;
 - la parte dispositiva della deliberazione adottata, anche allegando apposito testo dattiloscritto;
 - nel verbale dovrà risultare altresì se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta in forma diversa da quella prevista dello Statuto.
 3. Nel verbale relativo alle sedute segrete sarà riportato soltanto l'oggetto della discussione ed il risultato della votazione.
 4. Il verbale della seduta ed i singoli atti deliberativi sono sottoscritti dal Segretario comunale e dal Presidente.

art.32 **Approvazione del verbale**

1. Il verbale dell'adunanza è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva, escluse quelle dichiarate urgenti, prescindendo dalla lettura del medesimo. Il verbale oggetto di approvazione viene inviato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. Se nessun Consigliere promuove osservazioni, il verbale si intende approvato senza far ricorso a votazione.
3. Eventuali rettifiche od integrazioni al verbale della seduta potranno essere richieste esclusivamente in sede di approvazione del verbale stesso e solamente su iniziativa del Consigliere direttamente interessato alla variazione, escluso qualsiasi riferimento alla discussione.
4. Le rettifiche sono incluse nel verbale mediante postille, nella forma degli atti notarili.

art.33 **Votazione**

1. L'espressione del voto da parte dei Consiglieri avviene, di norma, in forma palese.
2. La votazione in forma segreta viene effettuata soltanto quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti ed, in ogni caso, quando la votazione sia riferita ad argomenti trattati in seduta segreta.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Per gli atti complessi od a contenuto normativo, l'esame e l'approvazione dei medesimi può aver luogo, su richiesta di almeno 3 Consiglieri, anche mediante più votazioni su singoli articoli o parti di essi.
6. In ogni caso, il testo definitivo, nel suo complesso, viene poi sottoposto a votazione finale.
7. Dopo l'inizio delle operazioni di voto non è più consentito alcun intervento.

art.34

Votazione per alzata di mano

1. Quando la votazione è prevista in forma palese, questa si effettua, su invito del Presidente, per alzata di mano, salvo quanto riportato al successivo art. 38.
2. Il Presidente, verificato, con l'ausilio degli scrutatori, l'esito della votazione, ne proclama il risultato indicando il numero dei voti favorevoli, il numero ed il nominativo dei Consiglieri contrari e/o astenuti;
3. Su richiesta di almeno tre Consiglieri può essere richiesta la controprova della votazione mediante ripetizione della medesima. In tal caso il controllo del risultato viene effettuato anche dal Segretario comunale.

art.35

Votazione per appello nominale

1. Oltre a quanto riportato al successivo art. 38, si procede alla votazione per appello nominale nel caso in cui questa sia prevista dalla legge o sia richiesta da almeno tre Consiglieri.
2. In tal caso, il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono ad alta voce indicando il proprio voto favorevole, contrario od astenuto.
3. Il risultato della votazione è accertato e proclamato dal Presidente.

art.36

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto si effettua mediante utilizzo di fogli in bianco con il sigillo del Comune, di uguale colore e formato e privi di segni di riconoscimento.
2. Ciascun Consigliere scrive nella scheda il proprio voto od i nominativi di coloro che intende eleggere.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati tra i votanti.
4. I Consiglieri che intendono astenersi devono comunicare la loro decisione al Presidente che farà prendere nota a verbale.
5. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti meno quelli che si sono dichiarati astenuti; in caso contrario, il Presidente disporrà la ripetizione della votazione.
6. Nel caso in cui si proceda mediante "voto limitato", ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nominativo, esclusivamente tra quelli proposti dai rispettivi capigruppo consiliari, e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; ove non risulti rappresentata la minoranza politica consiliare, si procede alla sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza con il Consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. Terminata la votazione, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, provvede allo spoglio delle schede, al computo dei voti ed alla proclamazione del risultato.

art. 37

Esito delle votazioni

1. Salvo casi in cui siano previste maggioranze diverse, ogni deliberazione si intende approvata quando sulla proposta sia intervenuto il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri votanti.
2. Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari la maggioranza assoluta sarà rappresentata da quel numero che, raddoppiato, supererà di una unità il numero dei votanti.
3. Qualora sulla proposta si verifichi la parità di voti, la stessa si intende come non approvata.

Art. 38
Sedute in teleconferenza

1. Al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni riportate nel regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune di Grigno.

Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 389
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Art.39 40
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata, a cura del Sindaco, ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è altresì inviata ai Consiglieri comunali neo-eletti.

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità – Interpretazione	pag. 2
Art. 2	La sede delle adunanze	pag. 2

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 3	Presidenza delle adunanze	pag. 2
Art. 4	Compiti e poteri del Presidente	pag. 2

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5	Costituzione	pag. 3
--------	--------------	--------

CAPO IV COMMISSIONI SPECIALI

Art. 6	Commissioni d'inchiesta	pag. 3
--------	-------------------------	--------

CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 7	Designazioni e funzioni	pag. 4
--------	-------------------------	--------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DIRITTI

Art. 8	Diritto di iniziativa	pag. 4
Art. 9	Interrogazioni - Forma e contenuto	pag. 4
Art. 10	Interpellanze – Forma e contenuto	pag. 5
Art. 11	Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze – tempo massimo	pag. 5
Art. 12	Mozioni	pag. 5
Art. 13	Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 6
Art. 14	Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. 6
Art. 15	Gettoni di presenza dei consiglieri comunali e dei componenti di commissione	pag. 6

CAPO II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16	Partecipazione alle adunanze	pag. 7
---------	------------------------------	--------

**PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I
CONVOCAZIONE**

Art. 17	Avviso di convocazione	pag. 7
---------	------------------------	--------

**CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 18	Deposito degli atti	pag. 8
Art. 19	Adunanze	pag. 8

**CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 20	Adunanze pubbliche	pag.8
Art. 21	Adunanze segrete	pag.9

**CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Art. 22	Comportamento dei Consiglieri	pag.9
Art. 23	Ordine della discussione	pag.9
Art. 24	Comportamento del pubblico	pag.10
Art. 25	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag.10

**CAPO V
ORDINE DEI LAVORI**

Art. 26	Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze - Mozioni	pag.10
Art. 27	Ordine di trattazione degli argomenti	pag.10
Art. 28	Discussione – Norme generali	pag.11
Art. 29	Questione pregiudiziale e questione sospensiva	pag.11

**CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE**

Art. 30	Segretario comunale	pag.11
Art. 31	Verbale della seduta	pag.11
Art. 32	Approvazione del verbale	pag.12
Art. 33	Votazione	pag.12
Art. 34	Votazione per alzata di mano	pag.13
Art. 35	Votazione per appello nominale	pag.13
Art. 36	Votazione a scrutinio segreto	pag.13
Art. 37	Esito delle votazioni	pag.13
Art. 38	Sedute in teleconferenza	pag.14

**PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 389	Entrata in vigore	pag.14
Art. 3940	Diffusione	pag.14